

Esente da bollo ai sensi della legge di bilancio n.145 del 30/12/2018, art. 1, comma 646



PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

OGGETTO: *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale – a.s. 2025/2026 –INTESA UTILIZZO IMPIANTO PONTI C/O CENTRO SPORTIVO CERESINI (Moletolo) E PALESTRA CASALINI CONCESSO IN GESTIONE A CIRCOLO INZANI A.S.D.*

COMPENSO : *euro 82.289,60 onnicomprensivo (ottantadue miladuecentottantannove//60)* **CONTROPARTE: Circolo Inzani a.s.d. - C.F. 80012280345, P.I.**

02060090343 - CIG: B850940031

L'anno duemilaventicinque (2025), in questo giorno _____ (XX) del mese di _____ (XX) presso la sede della Provincia di Parma in V.le Martiri della Libertà, 15 - Parma,

TRA

la Provincia di Parma, con sede legale in Parma, Piazzale della Pace n. 1, Codice Fiscale 80015230347, rappresentata dal Funzionario PO Responsabile Servizio Programmazione Rete Scolastica,

presso la sede dell'Ente in Parma, stradone Martiri della Libertà 15, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 167/2025, esecutivo ai sensi di legge, e della determinazione n. XXXX, esecutiva dal XXXXX;

E

Circolo Inzani a.s.d. con sede in Parma, via Luigi Anedda n. 3/A C.F. 80012280345 P.I. 02060090343,

Esente da bollo ai sensi della legge di bilancio n.145 del 30/12/2018, art. 1, comma 646



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Amministrazione Provinciale di Parma ha determinato di addvenire alla stipula di una convenzione con il Circolo Inzani a.s.d. - che gestisce l'impianto Ponti presso il Centro Sportivo "E. Ceresini" di Moletolo sito in Via Anneda 3/A e la palestra Casalini sita in Via Silvio Pellico a Parma. Il Circolo Inzani a.s.d. cede in uso per lo svolgimento delle attività di educazione fisica degli istituti superiori, compatibilmente con avvio trasporti per 32 settimane:

- la **palestra Ponti (Moletolo)** dal lunedì al venerdì per 24,40 ore settimanali (2 spazi) tariffa 67 euro/h + 150 ore annuali di utilizzo di numero 3 campi da padel 100 euro/h;
- la **palestra Casalini** per 12 ore alla settimana tariffa 39 euro/h (martedì, giovedì e venerdì).

ART. 2 - Il corrispettivo per l'utilizzo degli impianti è pari a euro 82.289,60 onnicomprensivo:

- Rateo 2025 pari ad euro € 45.938,00 onnicomprensivo con esigibilità 31.12.2025 e
- Rateo 2026 pari ad euro 36.351,60 onnicomprensivo con esigibilità entro il 30.06.2026.

Verrà riconosciuto l'importo ordinario nel caso il mancato utilizzo sia imputabile alla scuola (ad esempio - in via esemplificativa e non esaustiva - per effetto di sciopero degli insegnanti, assemblee di istituto, ecc) mentre sarà riconosciuta il 30% della tariffa pattuita nel caso di sospensione delle attività disposte dalle autorità competenti per emergenze ad esempio sanitarie. Il canone si intende com-

Esente da bollo ai sensi della legge di bilancio n.145 del 30/12/2018, art. 1, comma 646



preensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio ed attrezzature sportive, pulizia locali nel rispetto della normativa.

ART. 3 - Tale convenzione avrà la durata per l'anno scolastico 2025/2026.

ART. 4 - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (mantenimento e conservazione dell'impianto sportivo) sono a completo carico della proprietà e del gestore. **ART. 5** - Il gestore del fabbricato, nella persona del Presidente del Circolo Inzani a.s.d., _____, dichiara che lo stesso è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche (agibilità) e che gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia di messa a norma. Al termine del proprio orario di fruizione dell'impianto, l'utilizzatore si impegna a riconsegnare la palestra riordinata e riassetata. Gli atleti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili (professori, allenatori). Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbadataggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al Circolo Inzani a.s.d. dall'utilizzatore. **ART. 6** - L'Amministrazione si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale, nonché da responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività concessa. **ART. 7** - Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato. **ART. 8** - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. **ART. 9** - In caso di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno



nominato da ognuna delle parti ed il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. **ART. 10** - Il presente contratto è assimilabile alla fattispecie dei contratti di locazione di beni immobili e pertanto rientra tra i contratti esclusi ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett e) del D.Lgs. 36/2023 del codice dei contratti pubblici.

ART. 11 - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. **ART. 12** - Il Circolo Inzani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto.

p. la Provincia di Parma

p. il Circolo Inzani a.s.d.

Il Funzionario Responsabile

Il Presidente

Simona Sabbadini

Sergio Greci

firmato digitalmente

firmato digitalmente